

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis r.g. proposta da

DEBITRICE ESECUTATA

contro

-parte opponente-

BANCA C.

BANCA U.

CONDOMINIO

nonché contro

-parti opposte-

S. S.p.a., C.L, P.P., S. V. s.r.l., D. sas, I. s.r.l., CURATELA DEL FALLIMENTO M. PA, EQUITALIA SUD S.p.a.

-altre parti opposte, contumaci-

CONCLUSIONI

Le parti concludono come da apposito foglio allegato al verbale dell'udienza del 05.05.2016, che qui si intende riportato.

MOTIVI

I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.

I.1.- DEBITRICE ESECUTATA, opponendosi all'esecuzione immobiliare di cui alle procedure riunite R.G.E. nn. omissis e omissis, ha agito dinanzi a questo Tribunale deducendo:

- di essere coniugata in regime patrimoniale di comunione dei beni con M. P.;
- che con pignoramento immobiliare del 10.04.2006 in danno del coniuge M. P., la C. S.p.a. staggiva una quota pari ad $\frac{1}{2}$ di alcuni beni in comunione legale (R.G.E. n. omissis);
- che la C. S.p.a. staggiva altresì l'altra quota pari ad degli stessi beni in comunione legale in forza di pignoramento immobiliare del 13.07.2006 nei confronti di essa opponente (R.G.E. n. omissis);
- che entrambe le procedure esecutive, basate sul medesimo titolo (decreto ingiuntivo esecutivo, pronunciato in solido nei confronti di ciascuno dei coniugi), venivano riunite dal GE con provvedimento del 21.11.2006;
- che in data 03.03.2008 interveniva sentenza dichiarativa di fallimento del coniuge M. P.;
- che, subentrata in data 21.01.2009 la Curatela del suddetto fallimento, il GE ordinava la vendita del compendio pignorato.

Sulla base di tali allegazioni di fatto, l'attrice ha chiesto:

- 1) dichiararsi la nullità insanabile dei pignoramenti eseguiti dalla C. S.p.a. nei confronti di M. P. e DEBITRICE ESECUTATA perché eseguiti su quota parte di beni in comunione legale;
- 2) dichiararsi la nullità del provvedimento di riunione delle due procedure esecutive;
- 3) dichiararsi la nullità dell'intervento spiegato nelle procedure esecutive riunite da parte della Curatela del Fallimento di M. P.;
- 4) dichiararsi l'improcedibilità di ogni azione esecutiva nei confronti di DEBITRICE ESECUTATA a seguito dell'intervenuto fallimento di M. P. per necessità del preventivo scioglimento della comunione legale;
- 5) dichiararsi l'improcedibilità delle azioni esecutive per l'esistenza di precedenti procedure esecutive già aventi ad oggetto beni della comunione legale staggiti nell'intero;
- 6) dichiararsi l'inammissibilità in sede di esecuzione del diritto della Curatela Fallimentare di M. P. di intervenire in azioni esecutive aventi ad oggetto beni in comunione legale appartenenti anche al coniuge non fallito;
- 7) accertarsi la sussistenza dei crediti fatti valere nei confronti della opponente;
- 8) condannarsi i convenuti a provvedere alla cancellazione di pignoramenti e trascrizioni nonché al risarcimento danni ex art 96 c.p.c. con vittoria di spese e competenze di giudizio;
- 9) in subordine, sospensione del processo esecutivo per consentire la divisione dei beni staggiti (atto di citazione notificato il 04.04.2014).

I.2.- La convenuta BANCA C., costituendosi in giudizio, ha contestato ogni avversa deduzione, eccependo che i motivi di opposizione, pur qualificati ex art. 615 c.p.c., hanno invero la sostanza di opposizione agli atti esecutivi, con la conseguente inammissibilità per tardività. In ogni caso, ha dedotto l'intervenuta definitività del proprio titolo esecutivo ed ha affermato la legittimità dei pignoramenti e del provvedimento di riunione dei processi, rilevando l'idoneità di tale riunione a risolvere in radice ogni questione in ordine alla pignorabilità dei beni in comunione legale.

Ha pertanto concluso per il rigetto dell'avversa domanda e per la declaratoria di condanna ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese (comparsa di risposta depositata il 27.05.2014).

I.3.- Anche la creditrice intervenuta BANCA U., costituendosi in giudizio, ha contestato ogni avversa deduzione, eccependo la legittimità della procedura esecutiva e facendo rilevare di avere titolo nei confronti sia della opponente che del di lei coniuge. Ha pertanto concluso per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese (comparsa di risposta depositata il 09.05.2014).

I.4.- CONDOMINIO, costituendosi in giudizio, ha contestato ogni avversa deduzione, eccependo la genericità e l'infondatezza dell'opposizione per l'esistenza a proprio favore di un titolo giudiziale definitivo (dec. ing. non opposto). Ha pertanto concluso per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese (comparsa di risposta depositata il 23.05.2014).

I.5.- Tutte le restanti parti evocate in causa dalla opponente sono rimaste contumaci.

I.6.- La causa, in assenza di attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali, è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con assegnazione dei termini per le memorie conclusionali.

II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico; di talchè è preliminare, siccome potenzialmente assorbente, la qualificazione dell'opposizione in oggetto, che l'attrice/esecutata ha proposto univocamente in termini di opposizione all'esecuzione, laddove, come si dirà in appresso, risulta che la maggior parte dei motivi proposti devono qualificarsi in termini di opposizione agli atti esecutivi.

II.1.- Con il primo motivo, la DEBITRICE ESECUTATA deduce la nullità dei pignoramenti de *quibus* perché eseguiti ciascuno su una quota ideale di alcuni dei beni oggetto della comunione legale con il proprio coniuge M. P. e ciò in dispregio della peculiarità del regime di comunione

legale tra coniugi che impedisce di individuare "quote ideali" tra gli stessi e che impone, pertanto, di pignorare per intero i beni che ne fanno parte. Richiama a tal proposito gli approdi di Cass. 14 marzo 2013 n. 6575.

Trattasi invero di motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. poiché rappresenta null'altro che la contestazione in ordine alla validità di un atto del processo esecutivo (il pignoramento), senza investire il diritto del creditore di agire *in executivis*.

L'opposizione ad un atto esecutivo deve essere proposta entro venti giorni dal compimento dell'atto impugnato e comunque, nell'ipotesi di atti prodromici alla vendita del bene staggito (tra cui rientra l'atto di pignoramento), entro il termine di fase stabilito a pena di decadenza dall'art. 569, comma 2, c.p.c..

Alla luce della deduzione con cui parte opponente qualifica come "insanabile" la nullità lamentata, occorre rilevare che il vizio dei pignoramenti *de quibus* avrebbe potuto essere bensì eccepito oltre i venti giorni, ma in ogni caso entro e non oltre il termine di fase.

Infatti, come condivisibilmente insegna la Suprema Corte, «*le situazioni invalidanti, che si producano nella fase che è conclusa dall'ordinanza di autorizzazione alla vendita, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo - mediante opposizione agli atti esecutivi proponibili anche dopo che detta ordinanza è stata pronunciata o d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, in deroga all'espresso dettato dell'art. 569 c.p.c. - solo in quanto impediscano che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come prezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre ogni altra situazione invalidante deve essere eccepita come opposizione agli atti esecutivi nei termini di decadenza disposti dal menzionato art. 569 c.p.c.*» (Cass. Civ., Sezioni Unite, 27 ottobre 1995, n. 11178).

Orbene il vizio lamentato dall'opponente, seppur idoneo ad inficiare la validità del pignoramento (atteso che - come recentemente riaffermato dalla Suprema Corte anche con la sentenza n. 6230/2016 - a fronte di una comunione legale tra coniugi, il creditore particolare è tenuto a pignorare il bene nella sua interezza), non è altrettanto idoneo ad impedire che, nel caso di specie, il processo esecutivo consegua il risultato tipico di soddisfazione dei creditori per il tramite dell'espropriazione.

Risulta infatti dagli atti di causa che il C.E. abbia a suo tempo disposto la vendita dei beni staggiti nella loro interezza, anche in considerazione dell'avvenuta riunione dei processi esecutivi promossi in forza dei due pignoramenti pro quota, la cui nullità si eccepisce.

Pertanto, la possibilità che il vizio rilevato potesse impedire il perseguimento dello scopo dell'esecuzione è stata superata dalla riunione disposta dal GE (e mai tempestivamente impugnata: v. infra, par. 11.2.) e risulta smentita dal concreto ed effettivo prosieguo del processo esecutivo.

Ad abundantiam si deve considerare che, successivamente alla sanatoria della nullità dei pignoramenti per il superamento del termine di fase, risulta in ogni caso intervenuto il fallimento di uno dei coniugi, che ha determinato lo scioglimento della comunione legale ex art. 191 c.c., con la conseguente rimozione di ogni astratto impedimento giuridico alla realizzazione dell'espropriazione forzata.

Pertanto, poiché l'opposizione risulta proposta con ricorso al Giudice dell'Esecuzione depositato in data 28.06.2013 e, dunque, successivamente al termine ultimo di decadenza rappresentato dal provvedimento che dispone la vendita reso nel 2008 all'udienza ex art. 569, comma 2, c.p.c., l'opposizione agli atti esecutivi deve dichiararsi inammissibile.

II.2.- Altrettanto inammissibile, poiché tardivo, è il secondo motivo di opposizione (da riqualificare anch'esso ai sensi dell'art. 617 c.p.c.), con cui si lamenta la nullità del provvedimento di riunione pronunciato in data 21.11.2006: anche rispetto a tale ultima data, infatti, risulta pacificamente e abbondantemente decorso il termine di venti giorni per l'opposizione.

II.3.- Il terzo motivo di opposizione (da riqualificare anch'esso ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) concerne la pretesa nullità dell'intervento spiegato nelle procedure esecutive riunite da parte della Curatela del Fallimento di M. P.

Il motivo è inammissibile, oltreché per tardività (l'intervento della Curatela risale al 21.01.2009), anche perché un intervento di parte non è suscettibile di opposizione esecutiva non potendosi predicare la validità o meno. Spetterà piuttosto al Giudice dell'Esecuzione valutare l'esistenza o meno in capo alla Curatela delle condizioni per l'esperimento dell'azione esecutiva in termini di legittimazione e interesse ad agire.

II.4.- Con il quarto motivo di opposizione si lamenta l'improcedibilità di ogni azione esecutiva nei confronti di DEBITRICE ESECUTATA a seguito dell'intervenuto fallimento di M. P. per necessità del preventivo scioglimento della comunione legale.

Trattandosi di contestazione che involge il diritto di proseguire l'azione esecutiva, essa può inquadarsi nel genere dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. e deve, pertanto, ritenersi tempestiva.

Ciò nondimeno, il motivo è infondato nel merito.

Deve osservarsi che lo scioglimento della comunione legale opera di diritto quale effetto automatico della dichiarazione di fallimento e non necessita di alcuna attività, giuridica e/o materiale, che sia anche solo astrattamente idonea ad ostacolare il processo esecutivo. Piuttosto vero è che, per effetto del fallimento, tutti i beni già oggetto di comunione legale vengono a trovarsi in una situazione di comunione ordinaria tra i contitolari: e, dunque, in una situazione di diritto per nulla ostativa alla procedibilità dell'esecuzione. A conferma di ciò, vi è che finanche la divisione dei beni della comunione legale costituisce una mera eventualità successiva allo scioglimento, peraltro rappresentativa di un diritto potestativo dei coniugi: con la conseguenza che non può sostenersi l'esistenza di alcun nesso di pregiudizialità tra lo scioglimento (ovvero, la divisione) della comunione e l'azione esecutiva promossa su uno o più beni di essa.

Pertanto, l'inesistenza di alcun effetto idoneo ad inibire la prosecuzione dell'esecuzione rende il motivo di opposizione del tutto infondato.

II.5.- Con il quinto motivo l'opponente chiede altresì dichiararsi l'improcedibilità delle azioni esecutive per l'esistenza di precedenti procedure esecutive aventi ad oggetto beni della comunione legale staggiti nell'intero. A precisazione di tale doglianza l'attore afferma altresì (pag. 25 atto di citazione): «... il tutto in violazione del principio che la comunione legale è comunione senza quote, considerato che procedere nei confronti solamente di alcuni beni della comunione legale equivale a procedere sostanzialmente sulle quote ideali della comunione legale».

Il motivo è inammissibile, non potendo assumere neppure astratta valenza né di opposizione all'esecuzione, né di opposizione agli atti esecutivi.

Invero, la responsabilità del debitore investe tutto il suo patrimonio ed è facoltà del creditore (prevista dalla legge) individuare i beni da sottoporre ad espropriazione, oltreché procedere finanche a molteplici pignoramenti su differenti beni del medesimo debitore. Tale situazione realizza un cumulo di mezzi di espropriazione contro il cui abuso, tuttavia, la legge prevede uno strumento tipico di opposizione del debitore che è rappresentato dall'istanza di limitazione di cui all'art. 483 c.p.c..

Pertanto, l'esistenza di precedenti procedure esecutive, sia pure su alcuni beni di una più capiente comunione legale, non può essere dedotta con l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., poiché non incide sul diritto ad agire *in executivis* da parte del creditore.

11.6.- Con il sesto motivo, la DEBITRICE ESECUTATA chiede dichiararsi l'inammissibilità del diritto della Curatela Fallimentare di M. P. di intervenire in azioni esecutive aventi ad oggetto beni in comunione legale appartenenti anche a sé medesima in qualità di coniuge non fallito.

Precisa altresì che tale iniziativa della Curatela pregiudica il proprio diritto a resistere solamente nei confronti dei propri creditori.

Tralasciando la genericità e la carenza di basi giuridiche individuate dell'assunto, si tratta di motivo inammissibile, poiché non si sostanzia in una doglianza in ordine al diritto di agire in via esecutiva della Curatela, la quale, peraltro, è intervenuta nel procedimento a carico del fallito M. P. (per quanto risulti operata la riunione di processi della cui legittimità, peraltro, non può più discutersi). Tale situazione non inficia in alcun modo la posizione processuale della opponente, atteso che gli effetti dei pignoramenti sui rispettivi debitori restano del tutto indipendenti nonostante la riunione dei processi.

II.7.- Con il settimo motivo l'opponente chiede accertarsi la sussistenza dei crediti fatti valere nei propri confronti «*nei limiti in cui non sussistano preclusioni giudiziali (trattandosi di titolo giudiziale) ed in ogni caso nei limiti in cui le somme vantate provengano da conteggi unilateralmente predisposti e non sottoposti ad alcun vaglio giudiziale e ciò fino all'eventuale accertamento negativo del credito*» (pag. 26 dell'atto di citazione).

Il motivo di opposizione, a prescindere dalla sua non agevole intellegibilità, è infondato.

Al netto dell'evidente genericità della domanda di accertamento dei crediti azionati, che ne impedisce in radice ogni valutazione, vi è che risulta dagli atti di causa che i titoli esecutivi azionati dalle controparti sono di formazione giudiziale e hanno il carattere della definitività: con la conseguenza che a questo Giudice non è più consentito valutare il merito di quanto dedotto e di quanto deducibile nella precedente sede di cognizione.

II.8.- E' infine inammissibile la domanda subordinata (motivo n. 9) di sospensione del processo per introduzione del giudizio di divisione (ai sensi del presunto combinato disposto tra gli artt. 295 e 600, comma 2, c.p.c.), in quanto esulante dalla competenza del Giudice dell'opposizione, essendo bensì rimessa a quella del Giudice dell'Esecuzione.

III.- Le spese processuali seguono la soccombenza. Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (artt. 4-5 e tab. A allegata).

Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa e della difficoltà delle questioni trattate. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/2014, lo scaglione di riferimento viene individuato sulla base del valore indeterminabile della controversia, tenendo conto dell'oggetto e della complessità della stessa, nonché della misura del credito per cui si procede nei confronti della opponente (€ 90.000,00 circa):

Scaglione: da €52.000,01 ad €260.000,00			
FASI	VALORE MEDIO	AUMENTO/RIDUZIONE	IMPORTO LIQUIDATO
Studio	€2.430,00	-25%	€1.822,50
Introduttiva	€1.550,00	-25%	€1.162,50

Istruttoria	€5.400,00	-50%	€2.700,00
Decisoria	€4.050,00	-25%	€3.037,50
TOTALE			€8.722,50

P.q.m.

il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 04.04.2014, da DEBITRICE ESECUTATA nei confronti di BANCA C. e altri, così provvede:

A. DICHIARA l'opposizione inammissibile relativamente ai motivi di cui ai nn. 1), 2), 3), 5) e 6);

B. RIGETTA l'opposizione, poiché infondata, relativamente ai motivi di cui ai nn. 4) e 7);

C. DICHIARA inammissibile l'opposizione subordinata di cui al motivo n. 9);

D. CONDANNA l'opponente DEBITRICE ESECUTATA al pagamento di spese e competenze di giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna parte opposta costituita, in €8.722,50, oltre a rimborso spese forf., IVA e CPA come per legge.

Bari, 10 novembre 2016.

Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Emanuele Pinto.

Il Giudice - Antonio Ruffino

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*